



**Provincia di Rimini
SETTORE 3 “LAVORI PUBBLICI”
Ufficio Trasporti**

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALL'ESAME PER IL CONFERIMENTO DELLA ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA E/O ISTRUTTORE DI GUIDA PRESSO LE AUTOSCUOLE.

Vista la Legge n. 59 del 15.3.1997 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”, art. 4, comma 2;

Visto il D.Lgs. n. 112 del 31.3.1998 “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della Legge 15 marzo 1997, n. 59*”, art. 105, comma 3, lett. C);

Visto il D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”;

Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successive mm. ed ii.;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;

Visto il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

Visto l'art. 123 del D.Lgs n. 285/1992 “*Nuovo codice della Strada*”;

Visto il D.M. n. 317/1995 “*Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole*” e ss. mm. ed ii.;

Visto il D.M. 26.1.2011 n. 17 “*Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola*”, come modificato dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 34 del 1 febbraio 2024, entrato in vigore il 6 aprile 2024;

Vista la Delibera di Giunta della Regione EmiliaRomagna n. 801 del 14/05/2024 di approvazione “*Nuove disposizioni attuative per la formazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola. D.M. n. 17/2011 e s.m.i.*”;

Visto il “*Regolamento recante le procedure di svolgimento degli esami per il conferimento dell'abilitazione alla professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida di autoscuola*” approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1/2012 del 28/02/2012;

si dispone quanto segue ai fini del conseguimento dell'abilitazione alla professione di Insegnante di teoria e/o Istruttore di guida.

ART. 1 – OGGETTO

In esecuzione di quanto previsto dall'art. 5 del “*Regolamento recante le procedure di svolgimento degli esami per il conferimento dell'abilitazione alla professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida di autoscuola*” approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 28/02/2012, è indetto il Bando pubblico per la presentazione delle domande di ammissione all'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale di Insegnante di teoria e/o Istruttore di guida di autoscuola.

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono essere ammessi a partecipare all'esame i candidati che siano in possesso dei seguenti requisiti:

Per i candidati all'esame di abilitazione ad insegnante di teoria:

a) che abbiano conseguito l'attestato di frequenza del corso di formazione iniziale avviato prima del 6 aprile 2024:

- età non inferiore a 18 anni;
- diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno 5 anni;
- attestato di frequenza del corso di formazione iniziale per insegnante di teoria1;
- non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;
- patente di guida della categoria B normale o speciale, in corso di validità.

b) che abbiano conseguito l'attestato di frequenza del corso di formazione iniziale avviato dopo il 6 aprile 2024:

- età non inferiore a 18 anni;
- diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- attestato di frequenza del corso di formazione iniziale per insegnante di teoria;
- non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;
- patente di guida della categoria B normale o speciale, conseguita in Italia o in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, o in un altro Stato e convertita in patente di guida italiana, in corso di validità.

Per i candidati all'esame di abilitazione ad istruttore di guida:

a) che abbiano conseguito l'attestato di frequenza del corso di formazione iniziale avviato prima del 6 aprile 2024:

- età non inferiore a 21 anni;
- diploma di istruzione di secondo grado, conseguito a seguito di un corso di studi di durata triennale, quadriennale o quinquennale purché conseguito presso Istituti statali, legalmente riconosciuti, o paritari;
- attestato di frequenza del corso di formazione iniziale per istruttore di guida;
- non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;
- patente di guida, in corso di validità, comprendente alternativamente:
 - 1) almeno le categorie A, B, CE e D, ad esclusione delle categorie speciali, per coloro che richiedono l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie alla guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione;
 - 2) almeno le categorie B, CE e D, ad esclusione delle categorie speciali, per coloro che richiedono l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie alla guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli;
 - 3) almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, ai soli fini dell'avvio dell'attività di impresa di autoscuola, per la quale è necessario possedere le abilitazioni di insegnante e di istruttore.

b) che abbiano conseguito l'attestato di frequenza del corso di formazione iniziale avviato dopo il 6 aprile 2024:

- età non inferiore a 21 anni;
- diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- attestato di frequenza del corso di formazione iniziale per istruttore di guida;
- non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;
- patente di guida, conseguita in Italia o in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, o in un altro Stato e convertita in patente di guida italiana, in corso di validità, comprendente alternativamente:
 - 1) almeno le categorie BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per coloro che richiedono l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione;
 - 2) almeno le categorie A, BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per coloro che richiedono l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione;

3) almeno le categorie BE, CE e DE, ad esclusione delle categorie speciali, per coloro che richiedono l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione;

4) almeno le categorie A, BE, CE e DE, ad esclusione delle categorie speciali, per coloro che richiedono l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione;

5) almeno le categorie BE e CE speciali, ai soli fini dell'avvio dell'attività di autoscuola, per la quale è necessario possedere le abilitazioni di insegnante e di istruttore.

Si precisa che per “**diploma di scuola secondaria di secondo grado**” si intende esclusivamente l'attestato di diploma conseguito a seguito di esame di maturità, come precisato dalla circolare della Direzione Generale della Motorizzazione Civile n. 14554 del 21/05/2024.

In entrambi i casi, **il requisito della patente si intende correttamente posseduto se la stessa non è stata sospesa o revocata.**

I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere prodotti *dall'interessato in copia autenticata*, unitamente *alla traduzione giurata* e alla autocertificazione di valore in loco dello stesso.

I requisiti prescritti devono essere posseduti dagli interessati alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande di partecipazione, a pena di esclusione.

ART. 3 - DOMANDE DI AMMISSIONE ALL'ESAME

Coloro che, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, intendano sostenere l'esame per il conferimento dell'abilitazione alla professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida di autoscuola, **devono rivolgere apposita istanza**, alla Provincia di Rimini in competente bollo, secondo lo schema allegato al presente Avviso, riportando tutte le indicazioni in esso contenute, dichiarate sotto la personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 – 47 del DPR n. 445/2000.

La domanda, indirizzata alla “Provincia di Rimini – Ufficio Trasporti - Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini”, dovrà essere inoltrata via Pec all'indirizzo pec@pec.provincia.rimini.it, o a mezzo posta (raccomandata, posta celere) o a mezzo di agenzia di recapito autorizzata (corriere) e dovrà pervenire alla sede di questa Amministrazione entro il termine perentorio

Delle ore 13,00 del giorno 13 Marzo 2026

E' ammessa la consegna a mano della domanda entro il suddetto termine, all'Ufficio Protocollo della Provincia, che ne rilascerà apposita ricevuta. Indipendentemente dalla modalità di trasmissione della domanda si sottolinea la perentorietà del termine sopra indicato. Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente. Nel caso di trasmissione tramite il servizio postale o corriere questa Amministrazione non assume alcuna responsabilità ove, per qualsiasi motivo (modalità operative di Poste Italiane, disservizio postale, fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore), la domanda stessa non giunga a destinazione, presso l'Ufficio Protocollo della Provincia, in tempo utile.

Per la consegna a mano gli orari dell'Ufficio Protocollo sono: dal lunedì al venerdì (ore 9.00 - 13.00).

Sul sito web della stessa Provincia (<http://www.provincia.rimini.it/aree-tematiche/trasporti/insegnanti/istruttori> di guida), sono disponibili l'Avviso, il Regolamento Provinciale e lo schema di domanda.

Ai sensi dell'art. 39 del DPR 445/2000, la firma in calce alla domanda non va autenticata.

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000, la domanda e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in essa contenute sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto se consegnate di persona ovvero sottoscritte e presentate unitamente a **copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. La copia fotostatica del documento deve essere inserita in allegato alla domanda.**

Alla domanda dovrà inoltre essere allegata la seguente documentazione:

- ricevuta attestante l'avvenuto versamento del contributo alle spese istruttorie pari ad **Euro 60,00 (sessanta/00)** in nessun caso rimborsabile a favore della Provincia di Rimini – Via Dario Campana 64.

Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite il portale PagoPA alla pagina web accessibile direttamente tramite il seguente link:

https://www.provincia.rimini.it/prvcnrmn/po/po_login.php, ed eseguendo i seguenti passi:

- **verrà richiesto l'accesso con SPID oppure con la mail. La registrazione è facoltativa e non necessaria per portare a termine il pagamento.**
 - selezionare Pagamenti Spontanei
 - compilare con i dati anagrafici richiesti se non presenti
 - nel primo menù a tendina dopo i dati anagrafici selezionare **“VARIE”**
 - nel secondo menù a tendina selezionare “Diritti di Segreteria e Spese di Notifica”
 - indicare nello spazio apposito la causale “Diritti di segreteria esame insegnante o istruttore di autoscuola” importo € 60,00
 - **Nel caso in cui si richieda l'ammissione per entrambe le abilitazioni le spese di istruttoria da versare sono di 120€**
- Marca da Bollo virtuale del valore di Euro 16.00 da assolvere mediante modello F24 allegato alla domanda;
- Copia attestato di frequenza, con relativa dichiarazione di conformità all'originale, ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/2000, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dell'attestato, rilasciato dal soggetto attuatore del corso di formazione iniziale per il tipo di esame che si vuole sostenere;
- Fotocopia fronte-retro leggibile delle patenti possedute e richieste per l'abilitazione che si intende conseguire con relativa dichiarazione di conformità all'originale, ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/2000, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso della patente di guida medesima in corso di validità, ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000;
- Copia del diploma di istruzione di secondo grado, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000;
- In caso di titolo di studio conseguito all'estero, dichiarazione sostitutiva di atto notorio in ordine alla equipollenza del titolo di studio rispetto a quello richiesto ed attestazione degli estremi dell'avvenuto riconoscimento del titolo secondo le ufficiali vie consolari e ministeriali.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare l'ausilio necessario per l'espletamento della prova di concorso, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi, in relazione al proprio handicap, per sostenere la prova stessa.

Si precisa che coloro che abbiano già svolto l'esame secondo le nuove procedure del D.M. 17/2011 come modificato dal D.M. 34/2024 e superato una o più prove d'esame previste per l'abilitazione richiesta, ne conservano la validità per due anni dal superamento della prova quiz, e dovranno indicarne i riferimenti nella domanda di partecipazione.

L'Amministrazione provinciale non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande o per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione, né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Il termine per la presentazione delle domande è perentorio. Pertanto, non possono essere prese in considerazione le domande che, per qualsiasi motivo, non esclusa la forza maggiore e il fatto di terzi, non siano presentate all'Amministrazione, anche in caso di inoltro mediante il servizio postale, entro la scadenza sopra indicata.

Nell'ipotesi in cui il candidato ammesso all'esame non si presenti il giorno delle prove, verrà escluso dalla sessione.

Si precisa che coloro che abbiano già svolto l'esame secondo le nuove procedure del D.M. 17/2011 come modificato dal D.M. 34/2024 e superato una o più prove d'esame previste per l'abilitazione richiesta, ne conservano la validità per due anni dal superamento della prova quiz, e dovranno indicarne i riferimenti nella domanda di partecipazione.

ART. 4 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI

Per essere ammessi a sostenere l'esame, gli aspiranti dovranno essere muniti di uno dei documenti d'identità riconosciuti validi nello Stato italiano ed in corso di validità.

Durante la prova scritta non è permesso ai concorrenti comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione per i chiarimenti d'uso.

Le risposte ai quesiti devono essere scritte esclusivamente, a pena di nullità, su carta riportante il timbro d'ufficio e la sigla di un componente della Commissione.

I candidati non possono utilizzare carta da scrivere non fornita dalla Commissione, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

Il candidato che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o, comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento della prova è escluso dall'esame. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato in tutto o in parte la prova d'esame, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. La mancata esclusione al momento della prova non preclude che l'esclusione possa essere disposta in sede di valutazione delle prove medesime.

La Commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari.

ART. 5 – PROGRAMMA D'ESAME PER L'ABILITAZIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA

L'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di insegnante di teoria verte sulle materie di cui all'Allegato 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 17 del 26 gennaio 2011, e si articola come segue:

- 1) **una prima prova scritta**, di seguito "**prova quiz**", della durata di 40 minuti e consistente nella compilazione corretta di due schede quiz di trenta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle utilizzate per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie "A" e "B", in uso alla data di scadenza del presente Bando. La prova si intende superata ed il candidato può essere ammesso a sostenere la prova successiva qualora non effettui più di due errori sul complessivo numero di sessanta domande;
- 2) **una seconda prova scritta** in cui il candidato tratta sinteticamente, nel tempo massimo di due ore, tre temi scelti dalla Commissione tra gli argomenti del programma d'esame. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. È ammesso alla fase successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
- 3) **una simulazione di una lezione di teoria** su un argomento scelto dalla Commissione. È ammesso alla fase successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
- 4) **una prova orale** sugli argomenti del programma d'esame. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

In caso di esito negativo, ciascuna delle suddette prove può essere sostenuta più volte, **comunque non oltre il termine massimo di due anni decorrente dall'esito positivo della prova quiz.**

L'istruttore di guida già abilitato che intenda conseguire l'abilitazione da insegnante di teoria, se in possesso dei requisiti di ammissione richiesti per l'abilitazione da insegnante di teoria come precisati all'art. 2 del presente bando, sostiene l'esame per l'estensione dell'abilitazione consistente nelle prove sopra indicate per l'abilitazione da insegnante di teoria, con esclusione della prova quiz.

ART. 6 - PROGRAMMA D'ESAME PER L'ABILITAZIONE AD ISTRUTTORE DI GUIDA

L'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di istruttore di guida verte sulle materie di cui all'Allegato 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 17 del 26 gennaio 2011, e si articola come segue:

- 1) **una prima prova scritta**, di seguito "**prova quiz**", della durata di 40 minuti e consistente nella compilazione corretta di due schede quiz di trenta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle utilizzate per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie "A" e "B", in uso alla data di scadenza del presente Bando. La prova si intende superata ed il candidato può essere ammesso a sostenere la prova successiva qualora non effettui più di due errori sul complessivo numero di sessanta domande;
- 2) **una prova orale** sugli argomenti del programma d'esame. È ammesso alla prova successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;

3) **le seguenti prove pratiche** per dimostrare la propria capacità di istruzione:

- a) capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione;
- b) capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione;
- c) capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D, a scelta della Commissione, per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione;
- d) capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D, a scelta della Commissione, per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione.

I veicoli utilizzati per le prove pratiche devono essere conformi alle caratteristiche tecniche richieste per i veicoli utili a conseguire le patenti di categoria A, B, C, CE e D prescritte dall'allegato II, lettera B, del D. Lgs. 18 aprile 2011, n. 59. Per lo svolgimento delle prove pratiche tutti i veicoli sono condotti da un componente della Commissione, titolare di patente adeguata alla guida del veicolo scelto, che funge da allievo. Lo svolgimento di tale prova può essere assicurato anche attraverso l'inserimento in Commissione di uno o più membri aggiunti abilitati a svolgere il ruolo di conducente alla guida dei veicoli di categorie C, CE, D.

Supera la prova di dimostrazione della capacità di istruzione il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova pratica prevista non inferiore a cinque su dieci ed un punteggio complessivo, sulle due o tre prove, non inferiore a dodici su venti o diciotto su trenta, rispettivamente per il caso che le prove pratiche siano da svolgersi con l'impiego di due o tre tipologie di veicoli.

In caso di esito negativo, ciascuna delle suddette prove può essere sostenuta più volte, **comunque non oltre il termine massimo di due anni decorrente dall'esito positivo della prova quiz.**

I candidati all'abilitazione ai soli fini dell'avvio dell'attività di autoscuola in possesso delle **categorie di patenti BE e CE speciali** sostengono la prova quiz e la prova orale.

L'insegnante di teoria già abilitato che intenda conseguire l'abilitazione da istruttore di guida, se in possesso dei requisiti di ammissione richiesti per l'abilitazione da istruttore di guida come precisati all'art. 2 del presente bando, sostiene l'esame per l'estensione dell'abilitazione consistente nelle prove d'esame corrispondenti al tipo di abilitazione richiesta, ad esclusione della prova quiz.

L'istruttore di guida già abilitato per l'istruzione al conseguimento di alcune categorie di patenti che intenda estendere la propria abilitazione ad altre categorie di patenti, se in possesso dei requisiti di ammissione richiesti per l'abilitazione da istruttore di guida come precisati all'art. 2 del presente bando, frequenta un corso integrativo di formazione pratica e sostiene un esame integrativo solo pratico sui veicoli corrispondenti al tipo di abilitazione richiesta, secondo le modalità di cui al presente articolo. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova prevista non inferiore a sei su dieci. Qualora l'esame integrativo consista nella dimostrazione di capacità di istruzione alla guida sia su motociclo di categoria A che su autobus, in caso di esito negativo della seconda prova è possibile ripeterla, anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dalla data di superamento della prima.

ART. 7 - SEDE E CALENDARIO ESAMI

Il calendario e la sede delle prove, fissati dalla commissione esaminatrice, verranno pubblicati sia all'Albo Pretorio dell'Amministrazione che sul sito web della Provincia di Rimini all'indirizzo [http://www.provincia.rimini.it/aree-tematiche/trasporti/insegnanti/istruttori di guida per giorni 15 \(quindici\) consecutivi](http://www.provincia.rimini.it/aree-tematiche/trasporti/insegnanti/istruttori_di_guida_per_giorni_15_(quindici)_consecutivi). **Tale pubblicazione ha valore di notifica e sostituirà, a tutti gli effetti, la convocazione individuale.**

Il Servizio competente, in seguito all'istruttoria delle domande presentate, provvederà alla redazione di atto dirigenziale di ammissione o esclusione dei candidati e di conseguenza a comunicare agli esclusi i motivi della non ammissione. Inoltre, predisporrà l'elenco degli ammessi, che verrà affisso all'Albo Pretorio e pubblicato sul sito web della Provincia di Rimini.

I candidati esclusi saranno avvisati con lettera raccomandata A/R specificando i motivi della non ammissione.

La mancata presentazione anche ad una sola delle suddette prove comporterà l'automatica esclusione dal procedimento.

ART. 10 – ESITI DELL'ESAME

1. Sulla base del verbale della Commissione, al termine di ogni sessione d'esame viene formato l'elenco degli idonei e dei respinti, esito che verrà reso noto tramite pubblicazione all'Albo pretorio della Provincia per giorni 15 (quindici) consecutivi e nel sito Web dell'Ente.
2. Il Servizio competente provvede ad emettere gli attestati di abilitazione alla professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida, *in unico originale* munito di bollo da consegnare al candidato che ha superato l'esame, con l'indicazione dell'abilitazione conseguita.

ART. 11 - INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

Si informa che nel sito Internet della Provincia di Rimini (<http://www.provincia.rimini.it/aree-tematiche/trasporti/insegnanti/istruttori> di guida) saranno disponibili le seguenti informazioni:

sedi e calendario delle prove;

elenco ammessi;

elenco degli idonei e dei respinti.

Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000, la Provincia di Rimini effettuerà i controlli delle dichiarazioni rese in autocertificazione dal candidato ai fini del rilascio dell'attestato.

Si richiama l'attenzione sulle sanzioni amministrative e penali, previste dalla legge per dichiarazioni non veritiere o per mancata esibizione della documentazione richiesta nell'ambito dei controlli previsti.

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a:

Ufficio Trasporti - Tel. 0541 716265 - 3398316949 - E-mail: a.chiari@provincia.rimini.it

ART. 12 - COMUNICAZIONE (ART. 8 LEGGE N. 241/90)

Si comunica che il responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile dell'Ufficio Trasporti, Dott.ssa Maddalena Dionigi.

Il procedimento amministrativo avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza del presente Bando ed il termine di conclusione è previsto entro 120 giorni.

ART. 13 – TUTELA DELLA PRIVACY (D.Lgs. n. 196/2003)

1. Premessa

La Provincia di Rimini è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento Europeo (UE) n. 679/2016 (di seguito GDPR).

2. Titolare del trattamento dei dati

Il titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Rimini, nella persona del suo Presidente, con sede in Rimini, via Dario Campana n. 64 - 47922, contattabile alla mail presidenza@provincia.rimini.it. La Provincia di Rimini, con nota protocollo n. 8113 del 02.05.2018, ha designato LEPIDA SPA quale Responsabile della protezione dei dati personali (RPD), che ha individuato quale referente **Anna Lisa Minghetti** ~~Shahin Kussai~~, reperibile al numero 051/6368844 e-mail: dpo-team@lepida.it

3. Responsabile del trattamento

Il responsabile del trattamento dei dati da lei forniti è l'Ing. Fausto Sanguanini, Dirigente del Servizio Lavori Pubblici alla quale può rivolgersi per l'esercizio dei diritti che la normativa le conferisce (e-mail: f.sanguanini@provincia.rimini.it).

4. Finalità del trattamento e conoscibilità

I dati personali, sensibili e/o giudiziari da lei forniti con la compilazione del modulo sono utilizzati per il raggiungimento delle sole finalità per le quali vengono conferiti, ovvero per le finalità previste dalla legge e dal Regolamento dell'Ente di attuazione in materia di protezione dei dati personali e, salvo sua espressa opposizione, per la realizzazione di indagini, in forma anonima, dirette a verificare grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti, volte a migliorare la qualità dei servizi. In particolare, i suoi dati saranno utilizzati per lo svolgimento delle attività relative ai ricevimento dette SCIA in materia di autoscuola e scuole nautiche, alle funzioni autorizzatorie e di controllo in materia di officine di revisione, di consulenza automobilistica e di autotrasporto di cose in conto proprio ed altresì relative al rilascio di titoli abilitativi all'esercizio di professioni in materia di trasporti, nonché per gli adempimenti amministrativi connessi e ad esse conseguenti.

I dati sensibili o giudiziari da lei conferiti sono indispensabili per il raggiungimento delle suddette finalità e sono trattati per adempiere agli obblighi ed ai compiti previsti dalla seguente normativa: art. 105 comma 3 del Dlgs. 112/98* Legge 264/1991; Legge 11/1994, Art. 80 e 123 del D. Lgs. 285/1992; art. 239 e ss D.P.R. 495/1992, D.M.

317/95, DM n. 17/2011, DM 8/7/2013 (GU n.167 del 18-7-2013), L.R. ER. 9/2003, D.M. 146/2008, D.lgs. 171/2005, L. 298/74, D.P.R. 783/77 e rispettive successive modifiche ed integrazioni.

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Provincia di Rimini; sono fatte salve le norme sul diritto di accesso. In particolare, potranno venire a conoscenza dei dati il responsabile del trattamento, gli incaricati del trattamento, nonché gli incaricati alla manutenzione degli elaboratori elettronici e dei software gestionali in dotazione all'Ente.

5. Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, ad opera di soggetti appositamente incaricati, per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi. I dati conferiti sono conservati in una banca informatica accessibile esclusivamente al personale incaricato, per un periodo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati. Adempite tali finalità, dati verranno cancellati oppure potranno essere trasformati in forma anonima.

6. Comunicazione ad altri soggetti pubblici o privati

Nessun dato da lei fornito viene comunicato o diffuso ad altro soggetto pubblico o privato, salvo sua richiesta o autorizzazione, e fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge e dal Regolamento dell'ente di attuazione in materia di protezione dei dati personali.

7. Obbligatorietà del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per effettuare l'attività richiesta e la loro mancata indicazione non ne permette l'avvio.

8. Diritti degli interessati

L'art. 7 d.lgs. 196/2003 e s.m.i. e artt. 15-22 GDPR in materia di protezione dei dati personali le consente inoltre di esercitare, in qualunque momento, specifici diritti. In particolare, in quanto interessato, lei ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, di conoscerne contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza, chiederne l'integrazione, l'aggiornamento o 'a rettifica. Lei ha inoltre diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. Ha infine diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che la riguardano, per motivi legittimi, ancorché si tratti di dati pertinenti allo scopo della raccolta, e inoltre a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Le richieste di esercizio dei diritti previsti, da ultimo richiamati, a favore dell'interessato possono essere rivolte alla Provincia di Rimini, presentando apposita istanza responsabile del trattamento di cui al punto 3.

ART. 14 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si fa riferimento alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Rimini, 11/02/2026

f.to Il Funzionario Responsabile
(Dott.ssa Maddalena Dionigi)